



***Allegato E alla Disciplina del Mercato del Gas
naturale***

Modello di fideiussione integrata con scadenza

(Mercati in netting, MPEG, PCE)

**Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 70, comma 70.1, lettera b),
della Disciplina del Mercato del Gas naturale**

Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 Roma

....., li

Fideiussione (rif. n.)

La Banca, filiale di, con sede legale in,
C.F., P.I., iscritta al Registro delle Imprese al n.,
iscritta all'Albo delle banche al n., capitale sociale Euro
in persona dei suoi legali rappresentanti (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

-
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di nascita)
.....
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale/partita IVA.....,
capitale sociale Euro, di cui sottoscritto, di cui versato,
iscritta presso, (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore ovvero
intende acquisire la qualifica di operatore di uno o più dei seguenti mercati, a seguito della:

- sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico- approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina ME)- del Contratto di adesione al mercato elettrico (ME), secondo il modello definito nella Disciplina ME medesima, assumendo, per l'effetto, nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A (nel seguito: il GME), le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia e al mercato infragiornaliero (nel seguito indicati: mercati in *netting* del ME) ed al mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), (nel seguito, congiuntamente, definiti: "mercati MPE");
- sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine - positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con determinazione del 7 febbraio 2007 (nel seguito: Regolamento PCE) - del Contratto di adesione alla PCE, secondo il modello definito nel Regolamento medesimo, assumendo, per l'effetto, nei confronti del GME, le obbligazioni pecuniarie relative alla PCE con riferimento alle quali il GME risulta essere controparte dello stesso Operatore;

- sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 13, comma 13.1, lettera b), della Disciplina del Mercato del gas naturale - approvata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della Legge 99/09, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: la Disciplina MGAS) - del Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina MGAS medesima, assumendo, per l'effetto, nei confronti del GME, tutte le obbligazioni pecuniarie relative al mercato a pronti (nel seguito indicato: mercati in *netting* del MGAS);
- ai sensi dell'articolo 70, commi 70.1, lettera b), 70.5 e 70.6, della Disciplina MGAS, ai fini della copertura delle obbligazioni che intendono assumere sui mercati in *netting* del ME e del MGAS (nel seguito congiuntamente indicati: mercati in *netting*), sul MPEG ovvero sulla PCE gli operatori possono presentare una fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 70, comma 70.2;
- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME di cui all'articolo 69 della Disciplina MGAS, che ne effettua la verifica;
- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro a garanzia di tutte le obbligazioni che derivano in capo all'operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati in *netting*, al MPEG e alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina ME e della Disciplina MGAS e di cui all'articolo 7, comma 7.1, del Regolamento PCE.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati e comunque nel rispetto e ai sensi delle disposizioni contenute nella Disciplina ME, Disciplina MGAS e Regolamento PCE a garanzia di tutte le obbligazioni che derivano in capo all'Operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati in *netting*, al MPEG e alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina ME e della Disciplina MGAS e di cui all'articolo 7, comma 7.1, del Regolamento PCE.

La Banca dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nella Disciplina ME, nella Disciplina MGAS, nel Regolamento PCE, nelle disposizioni tecniche di funzionamento di volta in volta vigenti e tutte le obbligazioni in capo all'Operatore derivanti dalla sottoscrizione di uno o più dei contratti di adesione citati in premessa.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal al
2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni che derivano in capo all'Operatore nei confronti del GME, in relazione alla partecipazione ai mercati in *netting*, al MPEG e alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina ME e della Disciplina MGAS e di cui all'articolo 7, comma 7.1, del Regolamento PCE, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita da parte della Banca di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 70, comma 70.1, della Disciplina MGAS, non adempia al pagamento dell'importo garantito, la presente è valida fino al termine stabilito nella Disciplina MGAS e nelle relative disposizioni tecniche di funzionamento, vigenti al momento del verificarsi della perdita da parte della Banca di uno dei requisiti sopra individuati ovvero vigenti al momento in cui la Banca, in caso di escussione della fideiussione, non adempia al pagamento dell'importo garantito. Resta inteso che la Banca continuerà a rispondere, oltre che di tutte le obbligazioni sorte in capo al Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.
4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente, incondizionatamente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza sollevare alcuna eccezione e/o obiezione e senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente (e/o terzi) abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro
5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi mediante raccomandata A/R, anticipata via tele facsimile al numero.....ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, o mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo....., la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R o della PEC e con valuta lo stesso giorno, a mezzo Sepa Credit Transfer High/Priority o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida.
9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.
11. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.

12. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 5, ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax, ovvero mediante PEC ai seguenti indirizzi:

.....,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail.....numero fax..... , indirizzo
PEC.....

Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data del messaggio di conferma, se effettuata a mezzo fax, ovvero alla data di ricevuta di avvenuta consegna, se effettuata a mezzo PEC.

13. La presente fideiussione è disciplinata dalla Legge Italiana. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*estensione della responsabilità della Banca*), 4 (*pagamento a prima richiesta*), 6 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del c.c.*), 7 (*escussione parziale*), 8 (*deroga alla validità*), 9 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.*), 10 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 13 (*Legge applicabile e Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.